

***Allegato "A" alla delibera n. 229/2022 del 30 novembre 2022***

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2024  
presentato da Infrastrutture Venete S.r.l.**

## Indice

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR .....</b>	<b>4</b>
1.1 Valutazioni dell’Autorità .....	4
1.2 Indicazioni .....	4
1.3 Prescrizioni .....	4
<b>2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR .....</b>	<b>4</b>
2.1 Valutazioni dell’Autorità .....	4
2.2 Indicazioni .....	5
2.3 Prescrizioni .....	5
<b>3. Caratteristiche dell’Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR .....</b>	<b>5</b>
3.1 Valutazioni dell’Autorità .....	5
3.2 Indicazioni .....	5
3.3 Prescrizioni .....	5
<b>4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR .....</b>	<b>6</b>
4.1 Valutazioni dell’Autorità .....	6
4.2 Indicazioni .....	6
4.3 Prescrizioni .....	6
<b>5. Servizi – Capitolo 5 del PIR .....</b>	<b>6</b>
5.1 Valutazioni dell’Autorità .....	6
5.2 Indicazioni .....	7
5.3 Prescrizioni .....	7
<b>6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR .....</b>	<b>7</b>
6.1 Valutazioni dell’Autorità .....	7
6.2 Indicazioni .....	7
6.3 Prescrizioni .....	8

## Premessa

Con nota del 30 settembre 2022, trasmessa all' Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità), ed acquisita agli atti al prot. 20350/2022, Infrastrutture Venete S.r.l. (di seguito IV) ha comunicato di aver pubblicato la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2024 (di seguito PIR 2024), acquisita agli atti, insieme ai relativi allegati, al prot. 20365/2022 del 30 settembre 2022.

Con il presente documento l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 di detta bozza finale del PIR 2024.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza di PIR 2024;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2024 (Edizione dicembre 2022)**" e pubblicato entro il 10 dicembre 2022, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2022-2023.

Si rappresenta, altresì, che l'inserimento del PIR di cui trattasi in seno al *Manuale Sistema Gestione Sicurezza* costituisce un'anomalia rispetto alla prassi consolidata e seguita da tutti gli altri GI in esercizio sul territorio italiano, che correttamente considerano il PIR come documento a sé stante, del tutto estraneo al Sistema di Gestione del Sicurezza, di cui all'articolo 8 del d.lgs. 50/2019, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione).

### Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
CdS:	Contratto di Servizio;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

## 1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

### 1.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai richiami delle fonti normative, si ritiene opportuno integrare il paragrafo 1.3, *"Quadro giuridico"*, procedendo ad introdurre il riferimento alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: *"Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati"*.

Infine, si ritiene necessario eliminare, nel citato paragrafo 1.3, e in tutto il testo, laddove è richiamato, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007, in quanto non più in vigore dal 7 giugno 2023, sostituendolo con il riferimento alle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2021/782.

### 1.2 Indicazioni

- 1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, *"Quadro giuridico"*, introducendo il riferimento alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: *"Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati"*.

### 1.3 Prescrizioni

- 1.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare nel paragrafo 1.3, *"Quadro giuridico"*, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 e di sostituirlo in tutto il testo, laddove è richiamato, con il riferimento alle rispettive disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2021/782.

## 2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

### 2.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 2.3.2.4, *"Obblighi di GI"*, si rende necessario che il GI specifichi che entro il 31 marzo di ogni anno (x), il GI medesimo pubblica, in apposito allegato o in apposita sezione del proprio sito web aziendale, i valori target degli indicatori di puntualità definiti dal CdS con la Regione Veneto, riferiti all'anno (x+1), e quelli a consuntivo riferiti all'esercizio dell'anno precedente (x-1), che dovranno essere opportunamente descritti nel paragrafo. Analogamente, il GI dovrà esplicitare, nel medesimo paragrafo, che si impegna a pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, i valori obiettivo e quelli a consuntivo di un indicatore di puntualità che rappresenti la performance del GI medesimo (percentuale dei treni circolati giunti a destino in fascia di puntualità, nonché di quelli giunti a destino fuori della fascia di puntualità per causa riconducibile a responsabilità del GI) e che dovrà essere opportunamente descritto.

Con riferimento al verificarsi di anomalie nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, si rileva la necessità che il paragrafo 2.3.2.5, *"Obblighi di IF"*, sia integrato con l'introduzione dell'obbligo di segnalazione della presenza di passeggeri PMR sui treni interessati; ciò al fine di garantire adeguata assistenza a tale particolare categoria di viaggiatori.

Si ritiene infine necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 2.5.1, *"Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione"*, sia integrato con l'introduzione dell'obbligo di fornire le informazioni relative ai servizi sostitutivi su autobus o di riprotezione su altro treno.

## 2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

## 2.3 Prescrizioni

- 2.3.1** Si prescrive al Gestore di specificare nel paragrafo 2.3.2.4, *"Obblighi di GI"*, che il medesimo Gestore si impegna a pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, in apposito allegato al PIR o in idonea sezione del proprio sito web aziendale, i valori obiettivo degli indicatori di puntualità previsti nel CdS con la Regione Veneto e dell'indicatore della performance del Gestore, per l'orario che inizia nel successivo mese di dicembre, nonché i valori a consuntivo, riferiti all'esercizio precedente, dei suddetti indicatori.
- 2.3.2** Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 2.3.2.5, *"Obblighi di IF"*, un punto elenco che evidenzi, in caso di anomalie nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, l'obbligo dell'IF di comunicare al GI la presenza e il numero delle PMR specificandone il tipo di assistenza che si ritiene necessaria.
- 2.3.3** Si prescrive al Gestore di integrare l'elenco dei *bullets* del paragrafo 2.5.1, *"Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione"*, con il seguente punto: *"le informazioni sull'offerta dei servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno"*.

# 3. Caratteristiche dell'Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

## 3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

## 3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

## 3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

## 4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

### 4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

### 4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

### 4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

## 5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

### 5.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 5.3.4.2, *"Informazioni al pubblico"*, venga integrato specificando che tra le informazioni fornite vi sono anche quelle relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

Con riferimento al paragrafo 5.5.3, si afferma che *"Gran parte delle stazioni e fermate della linea Adria-Mestre sono accessibili a Persone a Mobilità ridotta"* rimandando al contenuto dell'Allegato 5 per ulteriori dettagli. In merito alle informazioni fornite nell'Allegato 5 sulle stazioni/fermate, e relative ai requisiti per i viaggiatori a mobilità ridotta, anche in considerazione del grado di rispondenza al Regolamento UE 1300/2014 riportato dal GI, le tabelle così come definite non forniscono una sufficiente rappresentazione dello stato dell'arte. L'Allegato 5 sembra, infatti, indicare solamente 4 impianti (2 stazioni e 2 fermate) come località accessibili ai viaggiatori a mobilità ridotta, scenario che pare essere in contrasto con quanto indicato nella tabella di cui al paragrafo 3.2.1, *"Sottosistema infrastruttura"*, dell'Allegato L al Manuale Sistema Gestione Sicurezza, *"Registro dell'infrastruttura nazionale RINF"*, pubblicato sulla seguente pagina del sito web aziendale <https://www.infrastrutturevenete.it/pir-2024/>, ove al parametro *"Accessibilità delle stazioni ai disabili"* il *"Valore"* indicato da IV è *"Accesso autonomo in tutte le località"* (si veda pag. 15 di 17 dell'Allegato L). Pare quindi opportuno che il GI effettui un controllo di coerenza con le informazioni fornite nei vari documenti, oltre ad integrare l'Allegato 5 con alcune note esplicative per meglio descrivere il livello di accessibilità.

Sempre con riferimento al paragrafo 5.5.3, *"Servizi per viaggiatori a mobilità ridotta"*, quanto descritto nel PIR dal GI, con particolare riferimento al generico rimando agli accordi tra GI e IF, non consente di individuare immediatamente il soggetto responsabile dei servizi PMR eserciti nelle varie stazioni. Pare dunque opportuno che il PIR preveda anche la pubblicazione dell'esito di tali accordi, esplicitando, altresì, per ogni stazione/fermata, la tipologia del servizio offerto e il soggetto responsabile.

## 5.2 Indicazioni

- 5.2.1** Si dà indicazione al Gestore di effettuare un controllo di coerenza delle informazioni rese in tema di accessibilità delle stazioni/fermate nei vari documenti costituenti il PIR o a questo correlati, con particolare riferimento al contenuto dell'Allegato L al Manuale Sistema Gestione Sicurezza e al contenuto dell'Allegato 5 al PIR, integrando altresì le tabelle incluse in quest'ultimo con note esplicative che descrivano, per le stazioni/fermate indicate accessibili alle PMR, il significato delle condizioni di accessibilità rappresentate.

## 5.3 Prescrizioni

- 5.3.1** Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni di cui al paragrafo 5.3.4.2, *"Informazioni al pubblico"*, con quanto di seguito indicato: *"Per i servizi sostitutivi con autobus in orario o riprogrammati in corso d'orario, ovvero per i servizi di riprotezione in Gestione Operativa, l'informazione è erogata sulla base dei dati resi disponibili dalla IF e di sua stretta pertinenza attraverso le modalità definite dal GI"*.
- 5.3.2** Si prescrive al Gestore di integrare l'ultimo paragrafo del capitolo 5.5.3, *"Servizi per viaggiatori a mobilità ridotta"*, esplicitando gli esiti dei citati accordi tra GI e IF, che dovranno essere resi pubblici dal GI su una sezione del proprio sito internet della quale si dovranno fornire gli estremi nel medesimo paragrafo, ed indicando chiaramente, per ogni stazione/fermata in esercizio, i servizi resi alle PMR e il soggetto responsabile.

# 6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR

## 6.1 Valutazioni dell'Autorità

Nel capitolo 6, *"Tariffe e Performance Regime"*, si rende necessario eliminare il periodo: *"I valori dei canoni e dei corrispettivi saranno definiti nel corso del 2023 seguito di specifica proposta tariffaria elaborata in modo conforme al quadro regolatorio vigente, ad oggi in attesa di determinazioni da parte di ART"*.

Nelle more della definizione del previsto procedimento avente ad oggetto la revisione dei principi e criteri per la determinazione dei canoni e tariffe (attualmente recati dalla delibera n. 96/2015), che individuerà nuovi specifici criteri a cui i Gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali dovranno fare riferimento per la formulazione di una proposta tariffaria, che possa anche coprire un periodo regolatorio pluriennale, per l'orario 2023-2024 - cui il PIR in esame si riferisce - si prevede, come già fatto con riferimento ai valori tariffari esposti nel PIR 2023, di determinare i suddetti valori mutuandoli, in funzione dei servizi offerti, da quelli assunti per lo stesso orario di esercizio 2023-2024 dal GI dell'IFN, RFI, per analoghe tipologie di infrastrutture e servizi<sup>1</sup>.

## 6.2 Indicazioni

**Non è prevista alcuna indicazione.**

---

<sup>1</sup> Si fa quindi riferimento ai valori pubblicati nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 della citata RFI, che recepiscono gli adeguamenti inflattivi dei valori definiti per l'orario 2022-2023.

### **6.3 Prescrizioni**

- 6.3.1** Si prescrive al Gestore di eliminare dal capitolo 6, *"Tariffe e Performance Regime"*, il periodo recante: *"I valori dei canoni e dei corrispettivi saranno definiti nel corso del 2023 seguito di specifica proposta tariffaria elaborata in modo conforme al quadro regolatorio vigente, ad oggi in attesa di determinazioni da parte di ART"*.
- 6.3.2** Si prescrive al Gestore di riportare nel capitolo 6, *"Tariffe e Performance Regime"*, i valori del canone d'accesso all'infrastruttura (PMdA) (compreso quello per il segmento "Open Access - Basic") e, per quanto assimilabili, i valori delle tariffe per l'utilizzo dei servizi offerti dal GI, anche nelle vesti di operatore d'impianto, esposti nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 relativo all' IFN, come determinati da RFI.